

F. 26/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 14 / 2022 instaurato sul ricorso di
VOLTECO S.P.A.,

con l'avv. MICHELE PANTALEONI;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di

ORLER SIMONINO & C. S.N.C. DI ORLER FRANCO (c.f.
01278560220),

con l'avv. URBANO BESSEGATO;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente
insistendo nell'istanza di fallimento e dal resistente
chiedendo il rigetto dell'istanza medesima.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.



Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso adempimento in favore della società ricorrente, che vanta un credito di oltre 50 mila euro di capitale, portato in decreto ingiuntivo che non risulta opposto (doc. 2 ricorrente);
- b) l'infruttuoso tentativo della società ricorrente di esecuzione forzata del suo credito tramite pignoramento presso il debitore (cfr. doc. 4 ricorrente);
- c) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dal 2013 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 341.705,17 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione).

I fatti dedotti a difesa della società resistente sono privi di rilevanza. Tanto vale, in particolare, per l'avvenuta cancellazione della società debitrice dall'albo delle imprese artigiane, e per l'asserita insufficienza dell'attivo ex art. 118, comma 1, n. 4) l. fall., trattandosi, quest'ultima, di circostanza che dev'essere accertata nel corso della procedura fallimentare (valutando, altresì, l'eventuale possibilità di esperire azioni recuperatorie e risarcitorie).

Quanto alla circostanza della concreta inattività della società per oltre nove anni (cfr. pp. 4 e 5 memoria difensiva resistente), essa assume rilievo, semmai, in senso



sfavorevole alla società stessa, dal momento che non risulta posta in liquidazione.

La società resistente, pur costituendosi, non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall.. D'altro canto, va annotato che nei bilanci prodotti dalla resistente (doc. 15 resistente) sono appostati debiti per oltre 1,2 milioni di euro, il che implica il superamento della soglia di cui alla cit. lett. c).

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di ORLER SIMONINO & C. S.N.C. DI ORLER FRANCO e dei soci illimitatamente responsabili MIRCO ORLER, FRANCO ORLER e SIMONINO ORLER;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Postal & associati;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 19/01/2023 alle ore 11:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;



ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 12 agosto 2022

Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente
Renata Fermanelli

